

SENT. N° 7559/05  
REP. N° 746/05

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, sez. XIII civile

Nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Carmen D'Ambrosio

Presidente rel.

dott.ssa Maria Gabriella Mennuni

giudice

dott.ssa Cesira D'Anella

giudice

nella causa n. R.G./29568/20005 ha pronunciato la  
seguinte

sentenza

tra

[redacted], con il proc. dom. avv. [redacted]

opponente

[redacted]  
con il proc. dom. avv. [redacted]

opposta

Fatto

Con decreto in data 19/4/05, su istanza di [redacted] che chiedeva - ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 5 L. 431/98 - la rifissazione della data di esecuzione dello sfratto, il giudice del Tribunale rigettava la richiesta nella considerazione che il reddito del nucleo familiare dell'istante non consentiva la concessione del beneficio richiesto.

Avverso tale decreto [redacted] proponeva reclamo con atto depositato il 27/4/05 e chiedeva la revoca del

81

provvedimento reclamato, e la rifissazione di un nuovo termine di esecuzione a diciotto o almeno nove mesi dalla data fissata del 18/3/05, o, in subordine a sei mesi.

Si costituivano gli opposti che contestavano le deduzioni avversarie e chiedevano, pertanto, il rigetto della opposizione.

All'udienza odierna fissata per la comparizione parti e discussione, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo il Tribunale, all'esito della discussione, emetteva sentenza del cui dispositivo dalla lettura.

#### **Diritto**

Il Collegio osserva.

L'opposizione proposta va rigettata poiché si ritiene che l'art. 6 L. 431/98, nella sua intera formulazione e, in particolare per quanto qui interessa, con riguardo ai commi 4 e 5, abbia una applicazione temporanea e transitoria, e non sia, quindi, più applicabile.

Si osserva, infatti, che la temporaneità e transitorietà della disciplina in parola è stata affermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 482/2000 che ha sottolineato come le misure previste dall'art. 6 l.c. siano dettate dalla necessità di attutire gli effetti del passaggio dal regime precedente a quello attuale di liberalizzazione dei canoni locatizi, e ciò con riferimento ai comuni definiti ad alta tensione abitativa, e abbiano lo scopo di graduare gli sfratti sulla base della valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti.

A tale scopo la norma in esame ha previsto disposizioni temporalmente circoscritte alla particolare situazione di

transizione da una disciplina all'altra, prevedendo - con riferimento ai provvedimenti emessi prima della entrata in vigore della L. 431/98 - la sospensione dell'esecuzione per un certo periodo e la possibilità di rifissazione del giorno dell'esecuzione( commi 1,2,3 );

con riferimento ai provvedimenti di esecuzione emessi dopo l'entrata in vigore della legge citata, per i quali si presentava la medesima situazione di materiale difficoltà di esecuzione e di reperimento di nuova abitazione ove tutti gli sfratti maturi fossero avvenuti in un ristretto ambito temporale, ha previsto, ma solo per lo stesso periodo per cui è stata disposta la sospensione di cui sopra, e cioè fino al 27 giugno 1999, la possibilità di chiedere per una sola volta la rifissazione del giorno dell'esecuzione ( commi 4 e 5 ).

Tale transitorietà si desume, altresì, dalla non menzione dell'art. 6 l.c. tra gli articoli indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 1 stessa legge , che può spiegarsi proprio solo con la temporaneità della disposizione in esame, poichè, altrimenti, si avrebbe la illogica conseguenza che la rifissazione si applicherebbe anche alle locazioni turistiche, transitorie e aventi ad oggetto immobili di lusso;

L' interpretazione qui accolta è confermata dalla nuova formulazione dell'art. 56 L. 392/78 - come modificato dall'art. 7 bis D.L. 240/2004 convertito in L. 269/2004 - che, prevedendo che il provvedimento di rilascio ex art. 56 l.c. deve essere motivato, introducendo la possibilità sia per il locatore che per il conduttore di proporre opposizione e richiamando l'art. 6 L. 431/98 solo quanto alle forme

dell'opposizione, lascia intendere che quest'ultima disciplina non sia più in vigore; .

infatti, la nuova disciplina dell'art. 56 introduce ex novo uno strumento generale di opposizione alla data di esecuzione dello sfratto che deve considerarsi ora l'unico rimedio consentito ad entrambe le parti per poter far riconsiderare dal giudice i termini dell'esecuzione, pur nella misura temporale più contenuta di un anno, nella considerazione dei contrapposti interessi;

tale rimedio non può, pertanto, ritenersi aggiuntivo a quello di cui all'art. 6 L. 431/98 in quanto, diversamente, si avrebbe una irragionevole duplicazione di mezzi con cui si richiede il riesame della data di esecuzione, con conseguente possibile procrastinarsi della data di esecuzione ancora maggiore rispetto al passato e con conseguente incertezza per il locatore circa il momento in cui rientrerà in possesso dell'immobile.

Pertanto, l'ambito di applicazione temporanea della disciplina di cui all'art. 6 commi 4 e 5 L. 431/98 va circoscritta ai provvedimenti di rilascio emessi successivamente all'entrata in vigore della legge citata e fino al 27 giugno 1999.

Dalle svolte considerazioni segue il rigetto dell'opposizione.

Viste le motivazioni della decisione si ritiene vi siano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa

rigetta

il ricorso in opposizione

compensa

tra le parti le spese di giudizio

Milano, 27 giugno 2005

, Il Presidente rel.

